



**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE  
INTEGRATIVO 2002/05 PER IL PERSONALE  
DIRIGENTE DELL'AREA VI – SEZIONE  
PERSONALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI**

sottoscritto il 7 dicembre 2007 in Roma

A seguito della certificazione espressa congiuntamente dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le parti in data 7 dicembre 2007 sottoscrivono il seguente CCNI quadriennio normativo 2002/05 per il personale dirigente dell'Area VI – Sezione personale dell'Area dei professionisti

**PER L'INPS**

Il Presidente della Delegazione  
Dr. Vittorio CRECCO

Il Direttore Centrale Sviluppo  
e Gestione Risorse Umane  
Dr. Franco PORRARI

Il Direttore Centrale Organizzazione  
Dr. Gregorio TITO

Il Direttore Centrale Formazione  
e Sviluppo Competenze  
Dr. Giorgio CRACA

Il Direttore della Direzione Centrale  
Prestazioni  
Dr. Mauro NORI

**PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI**

CGIL/FP f.to

CISL/FP f.to

UIL/PA f.to

CIDA/FENDEP f.to

CUB/RDB PI f.to

CSA di CISAL FIALP f.to

ANMI INAIL

## SOMMARIO

SOMMARIO.....	3
ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
ART. 2 FONDO PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA DEL PERSONALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI.....	4
ART. 3 DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DEL FONDO .....	4
ART. 4 INDENNITA' DI FUNZIONE PROFESSIONALE .....	4
ART. 5 INDENNITA' DI COORDINAMENTO.....	5
ART. 6 INDENNITA' COORDINATORE GENERALE.....	5
ART.7 RETRIBUZIONE DI RISULTATO.....	6
ART.8 NORMA PROGRAMMATICA IN TEMA DI RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI PROFESSIONISTI DIPENDENTI .....	8
ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI.....	8

**ART. 1**  
**CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente contratto collettivo nazionale integrativo si applica a tutto il personale dell'area dei professionisti dell'Istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui al CCNL per il personale dirigente dell'Area VI 2002/05 sottoscritto il 1° agosto 2006, di seguito denominato CCNL 1/8/2006.

**ART. 2**  
**FONDO PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA DEL PERSONALE  
DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI**

1. Il Fondo per la retribuzione accessoria del personale dell'area dei professionisti costituito ai sensi dell'art. 101, biennio economico 2002/03, e dell'art.12, biennio economico 2004/05, del CCNL 1/8/2006.
2. Il Fondo per la retribuzione accessoria ammonta per l'anno 2006 a € 18.383.001,00.
3. Il Fondo per la retribuzione accessoria ammonta per l'anno 2007 a € 15.067.731,00.

**ART. 3**  
**DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DEL FONDO**

1. Salvo quanto stabilito dal successivo art. 4, per gli anni 2006 e 2007, è confermata la disciplina recata dal CCNI 2004/2005 per il personale dell'Area dei professionisti sottoscritto in data 1 giugno 2006.
2. Le eventuali risorse del Fondo per la retribuzione accessoria che a fine di ogni esercizio risultassero non utilizzate andranno ad aggiungersi a quelle destinate alla retribuzione di risultato.

**ART. 4**  
**INDENNITA' DI FUNZIONE PROFESSIONALE**

1. A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente CCNI, in applicazione di quanto previsto dall'art. 101, commi 3 e 4, nella sezione

separata per i professionisti degli enti pubblici non economici del CCNL 1/8/2006 relativo al personale dirigente dell'area VI, è istituita l'indennità di funzione professionale, connessa con l'esercizio delle funzioni di professionista, finalizzata a remunerarne le responsabilità, i rischi, gli oneri, le esigenze di autoaggiornamento, l'arricchimento professionale conseguente ai percorsi formativi indetti dall'Istituto.

2. L'indennità di funzione professionale, erogata a carico del fondo per la retribuzione accessoria, è corrisposta ai professionisti mensilmente per dodici mensilità, e assorbe le indennità previste dall'art. 90, comma 1, lett. b), punti b1, b2, b3, del CCNL 11/10/1996, rispettivamente denominate "arricchimento professionale", "indennità professionale", "indennità di autoaggiornamento", nelle misure mensili in godimento, come indicate nella tabella allegato 1, che costituisce parte integrante al presente CCNI.

#### **ART. 5** **INDENNITA' DI COORDINAMENTO**

1. Le parti confermano la misura percentuale dell'indennità di coordinamento dei professionisti, già rideterminata nei valori percentuali dall'art 4 del CCNI 2002/2003 del 13 maggio 2004, da corrispondere per 12 mensilità, nei valori indicati dalle tabelle allegate 2, 3 e 4, che costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. E' confermata altresì, la maggiorazione di tre punti della percentuale della indennità di coordinamento del coordinatore centrale con funzioni vicarie del Coordinatore generale.

#### **ART. 6** **INDENNITA' COORDINATORE GENERALE**

1. Le parti confermano la misura dello specifico compenso, già riconosciuto ai coordinatori generali dei rami professionali dal verbale di accordo sottoscritto il 3 ottobre 2001.
2. Tale compenso annuo lordo è pari a € 30.987,41 da corrispondere per dodici mensilità.

**ART.7**  
**RETRIBUZIONE DI RISULTATO**

A decorrere dal 1 gennaio 2007, nell'ambito di ciascun budget la retribuzione di risultato è attribuita ai professionisti della rispettiva area con **coefficiente VALORE 100, determinato sulla base dei sottoindicati parametri:**

**A.1. Realizzazione degli obiettivi secondo i seguenti criteri (70% del valore):**

- A.1.1.** per i professionisti legali operanti nelle Aree territoriali: raggiungimento del valore minimo 75 nell'INDICATORE SINTETICO DI EFFICIENZA / EFFICACIA dell'Area Legale, composto dalla media ponderata della produzione omogeneizzata tra "indicatore recupero crediti" e "Indicatore contenzioso", consuntivato a livello di sede nel cruscotto direzionale.
- A.1.2.** a) per i professionisti legali operanti nelle Sedi Regionali: raggiungimento del valore minimo 75 nell'INDICATORE SINTETICO DI EFFICIENZA / EFFICACIA dell'Area Legale, composto dalla media ponderata della produzione omogeneizzata tra "indicatore recupero crediti" e "Indicatore contenzioso", consuntivato a livello di regione nel cruscotto direzionale;
- b) per i professionisti tecnico-edilizi e statistico-attuariali operanti nelle sedi regionali: raggiungimento del valore minimo di 95 per l'Indicatore sintetico di qualità dei processi primari, come risultante dal cruscotto direzionale per l'anno e la regione di riferimento la media dei risultati conseguiti a livello di regione.
- A.1.3.** a) per i professionisti legali operanti nell'ambito della Direzione Generale: media ponderata con il peso della produzione omogeneizzata dei risultati conseguiti a livello di regione di cui alla lettera a) del punto precedente;
- b) per i professionisti tecnico-edilizi e statistico-attuariali operanti nell'ambito della Direzione Generale la media dei risultati conseguiti a livello di regione di cui alla lettera b) del punto precedente.

## **A.2. Qualità della prestazione secondo i seguenti criteri (restante 30% del valore):**

**A.2.1** economicità dell'azione gestionale (utilizzo ottimale delle risorse parametrato anche al conseguimento dello standard-obiettivo del relativo centro di costo);

**A.2.2.** capacità di gestire le risorse umane affidate in termini di sviluppo della conoscenze specifiche e di addestramento sul lavoro in logica di integrazione con le altre strutture della sede;

**A.2.3.** flessibilità nella gestione del proprio orario di lavoro in modo da garantire una presenza coerente con l'orario di servizio applicato nella struttura di appartenenza;

**A.2.4.** capacità di programmare le attività professionali e gestire flessibilmente le esigenze del servizio, secondo le diverse connotazioni che il servizio stesso assume nell'ambito dell'Ente.

In relazione alla diversa valenza dei predetti fattori di qualità, viene attribuito un peso differenziato, di seguito indicato, per un complessivo valore di 30/30:

A.2.1.	punteggio massimo	10/30
A.2.2.	"	6/30
A.2.3	"	4/30
A.2.4	"	10/30

La valutazione della qualità della prestazione individuale (punti dal A.2.2 al A.2.4) viene effettuata dal Direttore Generale sulla scorta dei valori espressi dai Direttori Regionali - d'intesa con i Coordinatori regionali - e dai Coordinatori Generali per i professionisti in forza alla Sede Centrale su apposita scheda che, controfirmata dal professionista, potrà ricevere eventuali osservazioni dello stesso, assistito dalla O.S. eventualmente indicata.

Le schede saranno sottoposte al Direttore Generale, previa valutazione del Coordinatore Generale, al fine di garantire, a livello nazionale, l'omogeneizzazione dei valori espressi.

Con provvedimento motivato potrà essere ridotta, su proposta del Coordinatore Generale, – da parte del Direttore Generale - la quota derivante dai punti A.1. e A.2.

Il calcolo sarà effettuato in relazione ai sopra indicati criteri ed alla presenza in servizio, considerando come tale il periodo feriale e le assenze obbligatorie per legge, nonché le assenze per malattie superiori ai 15 giorni.

\*\*\*\*\*

Nel mese di luglio di ogni anno sarà corrisposto ai professionisti in servizio alla data del 1° luglio un acconto della retribuzione di risultato riferito al primo semestre dell'anno pari al 20% del budget annuale.

Un'ulteriore quota pari al 30% del budget annuale sarà corrisposta nel mese di novembre di ogni anno ai professionisti in servizio alla data del 1° novembre .

Il saldo sarà corrisposto entro il mese di marzo del successivo anno solare, a conguaglio delle somme già erogate.

Le somme non utilizzate per la retribuzione di risultato - rispetto alla dotazione del budget di ciascuna area - sono ripartite in proporzione a quelle già corrisposte ai professionisti dell'area stessa che abbiano ottenuto un grado di realizzazione di almeno il 95% degli obiettivi di cui al punto A.1 e la pienezza del valore percentuale di cui al Punto A.2.

### **ART.8**

#### ***NORMA PROGRAMMATICA IN TEMA DI RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI PROFESSIONISTI DIPENDENTI***

1. Con riferimento alle nuove indicazioni in tema di pianificazione e controllo di gestione e avuto riguardo al nuovo sistema di contabilità, le parti si impegnano a verificare entro il 31 dicembre 2007 la ongruità dell'attuale impianto della retribuzione di risultato in relazione sia al piano di produzione 2007 sia alle linee del piano di produzione 2008.

### **ART. 9**

#### ***DISPOSIZIONI FINALI***

1. Gli effetti del presente CCNI decorrono dal giorno successivo alla data di definitiva sottoscrizione dello stesso, salvo le diverse decorrenze stabilite nelle singole disposizioni contrattuali.
2. Le risorse finanziarie destinate dal CCNL del 1° agosto 2006 che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono utilizzate per la retribuzione di risultato dell'anno 2006.
3. In considerazione della peculiare attività svolta dai professionisti, le parti si impegnano ad attivare tutti gli istituti legislativi e contrattuali relativi all'applicazione delle disposizioni di cui all'art.1, comma 4, del CCNL del 8 gennaio 2003.



4. Le parti si impegnano a ridefinire entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente CCNI l'assetto organizzativo funzionale delle aree dei professionisti: legale, tecnico-edilizio, statistico attuariale.
5. Per quanto non disciplinato dal presente CCNI restano in vigore le disposizioni dei previgenti CCNI.

<b>Qualifica</b>	<b>INDEN. PROFESSIONALE</b>	<b>INDEN. ARRICCH. PROFESSIONALE</b>	<b>INDEN. AUTOAGGIORNAM</b>	<b>INDEN. DI FUNZIONE E PROFESSIONALE</b>
	<b>IMPORTO ANNUO (12 MESI)</b>	<b>IMPORTO ANNUO (12 MESI)</b>	<b>IMPORTO ANNUO (12 MESI)</b>	<b>IMPORTO ANNUO (12 MESI)</b>
<b>Professionista legale II liv. diff.</b>		2.892,12	1.549,32	<b>4.441,44</b>
<b>Professionista legale I liv. diff.</b>		2.892,12	1.549,32	<b>4.441,44</b>
<b>Professionista legale liv. base</b>		2.892,12	1.549,32	<b>4.441,44</b>
<b>Professionista tecnico II liv. diff.</b>	3.392,52	4.183,32	1.549,32	<b>9.125,16</b>
<b>Professionista tecnico I liv. diff.</b>	3.134,28	4.183,32	1.549,32	<b>8.866,92</b>
<b>Professionista tecnico liv. base</b>	2.979,36	4.183,32	1.549,32	<b>8.712,00</b>
<b>Professionista statistico II liv. diff.</b>	3.392,52	5.470,40	1.549,32	<b>10.412,24</b>
<b>Professionista statistico I liv. diff.</b>	3.134,28	5.470,40	1.549,32	<b>10.154,00</b>
<b>Professionista statistico liv. base</b>	2.979,36	5.470,40	1.549,32	<b>9.999,08</b>

**MISURE PERCENTUALI DELLE INDENNITA' DI COORDINAMENTO PER I  
PROFESSIONISTI DEL RAMO LEGALE**

<b>FASCIA</b>	<b>POSIZIONE</b>	<b>%</b>
A	COORDINATORE GENERALE	75
B	COORDINATORI CENTRALI	29
C	COORDINATORI REGIONALI COORDINATORI DISTRETTUALI: MILANO - TORINO – ROMA – NAPOLI	26
D	COORDINATORI PERIFERICI	23
E	COORDINATORI AGGIUNTI	10

**MISURE PERCENTUALI DELLE INDENNITA' DI COORDINAMENTO PER I  
PROFESSIONISTI DEL RAMO TECNICO-EDILIZIO**

<b>FASCIA</b>	<b>POSIZIONE</b>	<b>%</b>
A	<del>del</del> COORDINATORE GENERALE	85
B	<del>del</del> COORDINATORI CENTRALI  <del>del</del> COORDINATORI UFFICI TECNICI REGIONALI: VALLE D'AOSTA-PIEMONTE – LOMBARDIA – VENETO - EMILIA ROMAGNA – TOSCANA – LAZIO – CAMPANIA – PUGLIA – CALABRIA - SICILIA- FRIULI VENEZIA-GIULIA – LIGURIA – MARCHE – ABRUZZO - SARDEGNA	35
C	<del>del</del> COORDINATORI UFFICI TECNICI REGIONALI: TRENTINO ALTO-ADIGE – UMBRIA – MOLISE – BASILICATA	26

**MISURE PERCENTUALI DELLE INDENNITA' DI COORDINAMENTO PER I  
PROFESSIONISTI DEL RAMO STATISTICO-ATTUARIALE**

<b>FASCIA</b>	<b>POSIZIONE</b>	<b>%</b>
A	COORDINATORE GENERALE	85
B	COORDINATORI CENTRALI	35